



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente*

Determinazione N. 568 / 2025

Responsabile del procedimento: ADOLFO GIULIA

Oggetto: RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 150 ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI ONERI ISTRUTTORI DA A.F. PETROLI S.P.A.

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l’art. 1;
- iii lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “*compiti dei dirigenti*”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v Il Regolamento metropolitano di contabilità ed, in particolare, l’art. 18, che disciplina le modalità d’impegno della spesa;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- xii che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027);

Dato atto che la ditta A.F. Petroli S.p.a. (P. IVA 03645040282) con sede legale in Via A. Brustolon 5 e 5/A Abano Terme, (codice 226459) ha versato in data 30.12.2024, tramite bonifico, la somma di 150,00 euro per oneri istruttori con prot. n. **84002** del 30.12.2024 in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazioni prot. 83500 del 23.12.2024;

Considerato che:

- i. gli oneri istruttori, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento ex. art. 39 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque non sono dovuti in quanto l'autorizzazione è soggetta a tacito rinnovo;
- ii. la redazione dell'atto n. 249/2025 è stata avviata d'ufficio per la modifica dell'articolato del provvedimento autorizzativo;
- iii. l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia;
- iv. per mero errore materiale, con prot. n. 84002 del 30.12.24 sono stati impropriamente richiesti gli oneri istruttori di cui alla DGP 2005/100;

Visto che la ditta, ha presentato l'istanza di rimborso, prot. n. **10460** del 17.2.2025, allegata alla presente;

Preso atto che l'allegato protocollo **81074** del 13/12/2024 indicato nella ricevuta di versamento pagoPA e nell'ordinativo di incasso n.1748 del 4.2.2025 è riferito alla pratica SUAP presentata dalla ditta nella suddetta data;

Dato altresì atto che il relativo sospeso di entrata è stato regolarizzato giusto ordinativo 1748 /2025 del 04/02/2025;

Preso atto che il capitolo 109020905550 “AMBIENTE - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI” presenta la necessaria capienza;

Ritenuto di accogliere l'istanza di rimborso della suddetta somma in quanto non era dovuta;

Tutto ciò premesso;

determina

1) di rimborsare alla ditta A.F. Petroli S.p.a. la somma di complessiva di 150,00 euro a seguito della loro richiesta di rimborso, in quanto era stata erroneamente chiesta;

2) di impegnare a favore di A.F. Petroli S.p.a. (P. IVA 03645040282) con sede legale in Via A. Brustolon 5 e 5/A Abano Terme, (codice 226459) la somma pari a euro 150,00 al capitolo n. 109020905550 “*Ambiente - Rimborso a imprese di quote indebite ed inesigibili*”.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente